

1311/2013 R.G.

TRIBUNALE DI LATINA

In persona del Giudice dott. Miele Raffaele, a scioglimento della riserva del 18/03/2014;

premesso che:

- al fine di ritenere l'accoglibilità della istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è necessario non soltanto che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione ma anche che la situazione probatoria sia tale da far ritenere pienamente fondata allo stato degli atti la domanda del creditore;
- tale adeguatezza della prova del credito vantato dall'opposto si ha o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (cfr.: Corte Cost. 4.5.1984 n. 137; Corte Cost., ord. 25.5.1989 n. 295);

osservato che:

- la Unicredit spa, ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base di certificato ex art. 50 della legge bancaria (cosiddetto saldaconto) e che quest'ultimo, trattandosi di atto unilaterale, non può formare piena prova nel giudizio a cognizione piena (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/02/2002, n. 2751; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. I, 20/08/2003, n. 12233);
- parte opponente ha contestato la sussistenza del credito e si è opposta alla concessione della esecuzione provvisoria del decreto, deducendo, tra l'altro, la illegittima applicazione di interessi ultralegali non pattuiti tra le parti, illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto (i contratti di conto corrente per cui è causa sono stati stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000);

ritenuto che:

- le contrapposte allegazioni delle parti rendono la controversia abbisognevole di apposita attività istruttoria e che quindi, allo stato, non sia opportuno disporre la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- sia necessario disporre CTU contabile al fine di verificare la legittimità degli importi pretesi dalla banca opposta e, in particolare, al fine di accertare la avvenuta applicazione di interessi ultralegali non pattuiti tra le parti, di interessi anatocistici e la legittimità dell'applicazione delle CMS;

P.Q.M.


1. Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

2. Dispone procedersi a CTU contabile, nominando LA DOTT. Ssa EMMA MARINONDI, LATINA, VIA CANTÙ

3. Rinvia per il conferimento dell'incarico all'udienza del 16/10/2014 alle ore 11.00.

Si comunichi alle parti e al consulente

Latina, 27/03/2014



Il Giudice
Dr. Raffaele MIELE

